



ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD

Presidenza e segreteria Via Mercadante 4 - 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536 880601 - Fax 0536 880609 - C.F. 93036680366

E-mail: moic82800c@istruzione.it PEC: moic82800c@pec.istruzione.it Sito Web:

www.icsassuolo3sud.edu.it

Ai docenti e al personale ATA dell'I.C. Sassuolo 3 Sud

All'Albo

Al Sito

Oggetto: Disposizioni per la vigilanza degli alunni -responsabilità ed obblighi del personale docente ed ATA

Con la presente si forniscono mediante affissione all'albo della scuola, pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto e trasmissione attraverso registro elettronico, in via preventiva, misure organizzative per tutto il personale scolastico volte a impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a negligenza sulla vigilanza degli alunni.

A tal fine, si ricorda in prima istanza che **la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola**, come da normativa: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (*D.Lgs 297/94, art.10; DPR 275/99 artt. 3,4 e 8; CCNL*); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (*Codice Civile art. 2047 e art 2048; Legge 312 dell'11/07/80*). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola sino alla loro uscita (*cf. Cass. 5/9/1986, n. 5424*), comprendendo il periodo destinato all'intervallo/ricreazione (*cf. Cass. 28/7/1972, n. 2590, Cass.7/6/1977, n. 2342*), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (*cf. Cass. 4/3/1977, n. 894*). Pertanto, la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a loro stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Tanto premesso, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (*art. 25 D.Lgs 165/01*); l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente; anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante l'intervallo/ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (*CCNL*). Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. (*DPR 16/04/2013 n. 62*), al codice di comportamento MIUR (*D.M. 525/14*), al codice disciplinare personale ATA (*CCNL 2018*), nonché al T.U. (*D.Lgs 297/94 artt. 535/540*).

Nella fattispecie, due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- l'inversione dell'onere della prova: ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, alla luce del Regolamento d'Istituto, il Dirigente scolastico dispone che il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- **Vigilanza e orario di servizio:**

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (*art.29 c.5, CCNL scuola 2006-2009*). Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, al fine di evitare ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe, senza giustificato motivo,

espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*"; il ripetersi di questa negligenza costituisce anche un'aggravante.

- **Norme di servizio:**

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. In caso di ritardo deve darne, preventivamente, comunicazione all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile di plesso. Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli alunni, in quanto è anche il responsabile dell'andamento disciplinare della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro temporanea sorveglianza. Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio. L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente al Responsabile di plesso l'assenza dell'alunno/a seguito/a per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I Collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso; mentre i restanti collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, affinché - anche in caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente comunicato dagli stessi - vigilino sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

- **Vigilanza sugli alunni:**

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario,

secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione. Durante l'intervallo, che è parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, i docenti sono tenuti a disporsi nella posizione più atta a garantire la vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni. Durante il cambio di ora i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula; mentre il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenersi in eventuali colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti. Qualora l'alunno si avvalga del pre-scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente preposto. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi hanno l'obbligo di attendere l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dagli insegnanti solo in casi eccezionali per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla *privacy* dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici è effettuata dal personale collaboratore scolastico. Si rammenta che espellere anche momentaneamente dall'aula uno o più alunni (es. per punizione) non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Si ricorda che nel caso specifico, si configura reato penale in quanto interviene il codice penale sulle punizioni scolastiche eccessive. La norma è dedicata ai maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli e stabilisce: «Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore di 14 anni, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Se poi l'insegnante causa anche lesioni fisiche ritenute gravi la reclusione parte da 4 anni e può arrivare fino a 8. Se la lesione è gravissima si parte da 7 anni di reclusione e si arriva a 15. In caso di morte c'è la prigione fino a 20 anni.

Inoltre a confermarlo è una sentenza della Cassazione 5205/19.

Il personale collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio di Dirigenza

e al Responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

È, comunque, necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che - nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati - l'assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

- **Uscita alunni:**

Il docente in servizio nell'ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel raggiungere l'uscita, si deve garantire un regolare deflusso. L'uscita degli alunni dall'Istituto, infatti, deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare: gli alunni della scuola primaria devono essere accompagnati sino all'uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo del genitore e/o del suo delegato, l'insegnante è tenuto ad affidare l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore; gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio scuola-bus (navetta), sono accompagnati dal collaboratore scolastico fino all'autobus; gli alunni della scuola secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino al portone di uscita e coloro i quali usufruiscono del trasporto pubblico si recano in autonomia verso i mezzi.

Si precisa, come da normativa vigente, che nessun alunno della scuola secondaria di 1° grado può non essere riaffidato al genitore e/o al suo delegato, se non previa autorizzazione. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non eccezionalmente accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico. Nello spirito di collaborazione Scuola-Famiglia, si invita il personale scolastico a monitorare i casi di ripetuti ritardi nel prelevamento del figlio/a, anche al fine delle opportune segnalazioni alle autorità di competenza (Carabinieri, Polizia, etc.).

- **Cambio ora lezione:**

I docenti avranno cura di lasciare la classe, a cambio ora per fine lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; al fine di evitare casi di negligenza, si invitano i docenti a effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

- **Spostamento alunni:**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La

sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e, quando è possibile, a un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall'insegnante nella loro aula prima dell'inizio dell'intervallo e/o dell'ora successiva. In proposito si rammenta che particolare attenzione è da porre agli incidenti in corso di attività sportiva o in laboratorio, dando il giusto peso anche agli accadimenti che possono sembrare di secondaria importanza. A buon fine è doveroso segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

- **Esperti esterni:**

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta in carico al docente in servizio, che è tenuto a restare nella classe e ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come "esperti/collaboratori", sempre previa autorizzazione, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

- **Entrate in ritardo/Uscite anticipate:**

Le entrate in ritardo sono sempre da giustificare secondo il Regolamento della scuola. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il Regolamento della scuola. Nessun alunno minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico: gli alunni devono, infatti, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Comunque, i genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

- **Mensa:**

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti in servizio devono occuparsi della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti e vigilati dagli insegnanti assegnati, mentre i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa sono invitati ad abituare gli alunni a una adeguata igiene personale, educandoli a comportamenti corretti.

- **Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione:**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, di visite guidate o di viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di

partecipazione di uno o più studenti con certificazione di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Al docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. L'insegnante accompagnatore è tenuto anche ad illustrare agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'attività didattica in esterna, avendo cura di effettuare le dovute azioni propedeutiche. È obbligatorio che ogni alunno partecipante all'attività didattica sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni.

- **Accesso ai locali scolastici:**

Ai locali scolastici è fatto assoluto divieto di accesso per persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Per tecnici e/o figure che - a qualunque titolo - operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale l'ingresso è consentito in orario extrascolastico per i lavori all'interno delle aule mentre per le operazioni negli altri ambienti è possibile l'ingresso concordato con la dirigenza sempre che non siano presenti alunni. I genitori non possono accedere alle classi: per comunicazioni urgenti ai propri figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

- **Sicurezza:**

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, dell'organigramma, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione, nonché è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico, in forma scritta, quanto può costituire e/o rappresentare causa di infortunio e/o di inadempimento in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito, si rammenta che le prove di evacuazione debbono essere almeno due nell'anno scolastico e prima di effettuare suddette prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Inoltre, si invita vivamente a verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità, quanto a porre particolare attenzione alla vigilanza nei punti con rischio specifico (es. transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, in presenza di porte, finestre, armadi con vetri fragili; in prossimità di dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc; in locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, etc.) ovvero nei movimenti di

classi o gruppi di alunni che possono causare affollamenti, corse, spinte, etc. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa, si raccomanda che gli accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico dovranno risultare sempre apribili: il collaboratore scolastico incaricato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è tenuto a provvedere all'apertura e chiusura dell'accesso.

D'altra parte, si rammenta che la figura del cosiddetto "preposto" (i cui doveri sono indicati nel DLgs. 81/08) è ricoperta dal docente nelle ore di lezione, in palestra e nei laboratori, e che sono in vigore disposizioni riguardanti il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica", emanata dal M.P.I. con Nota del 15 marzo 2007 prot. n. 30/Dip./Segr., e della Direttiva 104 del 30.11.2007.

In ogni caso il personale scolastico è tenuto, a seconda del proprio ruolo e della propria funzione, a fornire agli alunni le necessarie istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e dare periodicamente informazioni agli alunni sui possibili fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

In ultimo, ma non secondariamente, tutto il personale scolastico ha l'obbligo di segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

- **Vigilanza durante gli scioperi**

Nella scuola, in caso di sciopero, a differenza di altri comparti del pubblico impiego (es. trasporti, informazione, sanità in cui va sempre garantito un servizio minimo), il servizio essenziale "costituzionalmente" tutelato e da garantire è il diritto all'istruzione. In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite anticipatamente con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare. In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio, sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola e, come di consueto, alla riconsegna degli alunni alla famiglia (o ad altro soggetto maggiorenne autorizzato) al termine delle lezioni.

Certa della fattiva collaborazione, del senso di responsabilità e della professionalità di ognuno, si invitano i Sigg. Docenti e il personale ATA ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno a quanto previsto dalla presente nota.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Barbara Bertoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*